

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto e di presentazione delle relative candidature

Presentata il 15 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Costituzione, all'articolo 87, enuncia che « Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale ».

La stessa Costituzione ha previsto però un sistema per l'elezione alla massima magistratura dello Stato che, con il tempo, ha rivelato gravi carenze e persino possibilità di condizionamento delle prerogative del Capo dello Stato.

La persona che assume la Presidenza della Repubblica e che deve rappresentare la « unità nazionale », la volontà e l'orientamento del popolo italiano, può derivare queste sue qualità più sicuramente dalla elezione diretta. Essa si contrappone cioè alle manovre dei vertici dei partiti che hanno espropriato financo i poteri dei grandi elettori. In tal modo nel momento più solenne della vita istituzionale dello Stato si eviterà quel pericoloso distacco, fra il Paese reale e le sue rappresentanze,

che di momento in momento aumenta progressivamente alimentando preoccupanti prospettive.

In una prospettiva più nettamente maggioritaria, occorre a nostro avviso potenziare gli strumenti della democrazia diretta, e in particolare garantire la partecipazione popolare nel procedimento di elezione del Presidente della Repubblica, a partire dalla fase della presentazione delle candidature.

Pertanto, con la presente proposta di legge, diretta a modificare gli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione, si intende innanzitutto affidare alla volontà di tutto l'elettorato italiano la scelta del proprio Presidente. Nell'ambito di tale orientamento di fondo, si garantisce ai cittadini la possibilità di intervenire attivamente fin dall'inizio del procedimento, tramite la legittimazione a presentare candidature autonome rispetto a quelle di partiti e

gruppi parlamentari, con adeguate garanzie di rappresentatività minima. Peraltro, tali garanzie sono richieste anche per le candidature presentate da partiti e gruppi parlamentari, condizionate anch'esse dal previo consenso di un certo numero di elettori.

A nostro giudizio l'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe aver luogo secondo il seguente sistema:

trenta giorni prima della scadenza della carica del Presidente della Repubblica, i presidenti dei gruppi parlamentari, i presidenti o i segretari di partiti politici ed i comitati promotori per l'elezione di un loro candidato (con l'appoggio delle firme di 50 mila elettori per i rappresentanti dei partiti e dei gruppi parlamentari e di 100 mila elettori per i comitati promotori) depositano presso la Presidenza delle Camere il nominativo di un candidato prescelto;

i Presidenti delle due Camere indicano entro quindici giorni da tale data i comizi elettorali;

al primo scrutinio, per essere eletto, è richiesto il conseguimento della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei

voti ed è eletto colui che avrà prevalso come numero di consensi riportati;

alla elezione del Presidente della Repubblica partecipano tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;

quando le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro trenta giorni dalla riunione delle nuove Camere e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

La legge determinerà le specifiche modalità per il regolare svolgimento della consultazione popolare.

Onorevoli colleghi, si ritiene che in questo modo si possano rispettare maggiormente le aspettative del popolo, si possa dare maggiore autorità e prestigio alla magistratura del Presidente della Repubblica, si possa togliere la persona eletta dall'imbarazzante sintesi di espressione di un gioco di equilibri posti in essere tra le segreterie dei vari partiti con la conseguenza che il voto espresso dai parlamentari in seduta comune altro non rappresenta se non la cassa di risonanza di decisioni assunte altrove da delegazioni di partiti, da segreterie, ma sempre con la esclusione della volontà del popolo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti validi.

Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni ».

ART. 2.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 85. Trenta giorni prima della scadenza del termine di cinque anni, i presidenti dei gruppi parlamentari e i presidenti o segretari dei partiti politici, con la sottoscrizione di cinquantamila elettori, e i comitati promotori, con la sottoscrizione di centomila elettori, presentano alle Presidenze delle Camere le candidature alla carica di Presidente della Repubblica con dichiarazione autografa di accettazione del candidato.

I Presidenti delle due Camere indicano i comizi elettorali fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cinque anni.

Quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

Le modalità della elezione sono regolate con legge dello Stato ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Dal giorno della constatazione di impedimento permanente, della morte, ovvero delle dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la presentazione delle candidature ed indicano i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione ».

Lire 500 = € 0,2



14PDL0020680